

La Costituzione nel tempo. Regimi di storicità di un progetto storico-politico

MAURIZIO CAU

1. *Le temporalità della Costituzione*

Le celebrazioni degli anniversari della Costituzione hanno assunto nel tempo una doppia funzione: oltre a rappresentare l'occasione per tornare a riflettere sul valore storico dell'esperienza costituente, offrono un punto di osservazione privilegiato per cogliere in filigrana l'evoluzione della cultura politico-istituzionale del paese. Come scriveva Paolo Ridola in occasione dei primi cinquant'anni di vita della carta fondamentale, «la diversa sensibilità con cui i contemporanei hanno volto lo sguardo alla genesi della Repubblica e della Costituzione è risultata condizionata dagli interrogativi e dai temi dominanti che, nell'arco di mezzo secolo, hanno alimentato una sorta di *Selbstverständnis* della nostra identità repubblicana»¹.

È successo, così, che negli anni in cui il carico palinogenetico del progetto costituzionale sembrava aver perso molta della sua forza, le celebrazioni si siano concen-

trate sul tema dell'attuazione costituzionale (1958, 1968), mentre in un contesto storico-politico segnato da lacerazioni drammatiche (1978) abbiano promosso un ripensamento del terreno d'intesa che aveva consentito alle forze politiche di edificare l'ordinamento costituzionale. Negli anniversari seguenti (in particolare nel 1998 e nel 2008) il tema portante è divenuto, sulla scorta delle spinte al cambiamento e delle letture revisioniste che hanno interessato il cosiddetto «compromesso costituzionale», quello delle riforme necessarie a superarne le fragilità, in una interpretazione complessiva dell'esperienza costituente che risentiva in maniera molto netta delle vicende politiche nazionali e della progressiva crisi del sistema istituzionale sorto nel 1948².

In occasione dell'anniversario del 2018 il nesso tra gli sviluppi del quadro politico e le domande rivolte in chiave retrospettiva all'esperienza costituente ha confermato la propria forza, tanto che il fallimento del progetto di revisione costituzionale del

2016 e la ruvida polarizzazione delle interpretazioni intorno al rendimento storico della seconda parte della carta hanno influenzato pesantemente il dibattito corrente. Le celebrazioni dei settant'anni della Carta fondamentale non si sono spinte, così, molto oltre la retorica di rito di un patriottismo costituzionale che nel nostro paese ha caratteristiche spesso ambigue, e in generale saranno ricordate più per la coloritura celebrativa dimessa che per gli stimoli che hanno saputo fornire alla ricerca storico-costituzionale.

In verità l'analisi dei discorsi emersi in occasione delle varie tornate commemorative non costituisce l'oggetto di queste riflessioni. Li abbiamo richiamati solo per sottolineare come gli ordinamenti costituzionali non vivano in una dimensione atemporale, ma «nel solco di una storia che prima di essere costituzionale è anche storica e politica»³. Quel che si intende fare in queste pagine è, piuttosto, svolgere alcune considerazioni sul rapporto tra Costituzione e tempo, partendo da una riflessione sul profilo dinamico della Carta e sul suo "regime di storicità".

Come ha ricordato Paolo Ungari, per studiare in prospettiva storica la Costituzione è necessario addentrarsi in un molteplice intrico di itinerari, attraverso regioni dalla fisionomia incerta; non basta infatti, «secondo il noto leitmotiv di Calamandrei [...], studiare quel documento da un lato come grande epilogo e un punto di ripresa del pensiero politico-civile italiano, dove parlano le "grandi voci lontane" di Beccaria, Cavour, Pisacane, Mazzini; e dall'altro come "il testamento di centomila morti", scritto con sangue di italiani nel tempo della Resistenza»⁴. Per studiarla in prospettiva storica, la Costituzione va calata nel

tempo. Pare paradossale per un documento che ha aperto una linea di frattura capace di dividere le epoche, ma al suo rapporto con il tempo e alle complesse forme della sua temporalità è stata dedicata un'attenzione per molti versi residuale.

Riflettendo sul valore fondativo dell'atto costituente, Luigi Lacchè ne ha sottolineato una caratteristica fondamentale: è un «atto che istituisce un suo tempo [...], tale da incidere anche sulla sua stessa evoluzione»⁵. Per cogliere in tutta la sua complessità il senso dell'esperienza storica della Costituzione, essa va dunque immersa nell'orizzonte della (propria) temporalità. Ciò significa considerare il carattere processuale del fenomeno costituente, riflettendo in particolare sulla dimensione storico-concettuale delle sue scansioni e descrivendo la complessità e la multiprospettività con cui prende forma il suo essere nel tempo. Non è un caso, del resto, che il giudizio storico sulla Costituzione si sia sviluppato intorno a coppie concettuali (continuità/rottura, attuazione/inattualità, revisione/conservazione) che in qualche misura esprimono una riflessione sul tempo.

Si parla con sempre maggior frequenza di *temporal turn*, a indicare il crescente interesse delle scienze storiche per lo studio del tempo come costruzione sociale. Qui non si tratta di applicare meccanicamente alla materia storico-costituzionale gli strumenti di analisi di un nascente orizzonte di studi, interessato peraltro alla dimensione politico-culturale del fenomeno più che alla riconcettualizzazione delle tradizionali periodizzazioni storiografiche⁶. Alcune riflessioni operate di recente sul carattere strutturante del tempo e sulla dimensione multipla delle strutture temporali intorno a cui si coagulano i processi storici appaiono

però di un certo interesse anche per la storia costituzionale. Lo studio del fenomeno costituente non può infatti prescindere da un'esplorazione concettuale del movimento cui è soggetto e della viscosità che, al di là della tradizionale contesa sui profili di continuità e discontinuità delle età di passaggio, ne segna il cammino.

Nell'esame di un processo che spezza la linea del tempo su cui siamo abituati a pensare il movimento storico, è opportuno attribuire una qualche centralità agli aspetti storico-concettuali. Sulla scorta delle suggestioni fornite dal modello koselleckiano, la storiografia non ha smesso di avanzare proposte per sviluppare una «teoria dei tempi storici» e una «semantica della temporalità» capaci di fornire agli studiosi coordinate interpretative utili ad affrontare la complessità e l'irriducibilità del movimento storico entro confini lineari⁷. Ripensare al processo costituente a settant'anni di distanza non può non passare anche da qui, da un'attenzione specifica ai ritmi (la storia come respiro) che segnano lo svolgimento dei processi storici. Ciò non vuol dire applicare in scala ridotta, adattandola al contesto di riferimento, la teoria della temporalizzazione storica e la diagnosi del mutamento di Koselleck, ma porre la dovuta attenzione alla dimensione temporale di uno snodo della storia costituzionale italiana sospeso tra slanci nel futuro, promesse mai soddisfatte, accelerazioni, epifanie, retaggi, complimenti, retrocessioni, attese e (in)attuazioni. Nelle intenzioni si tratta dunque di un contributo volto ad arricchire la semantica della temporalità facendo ricorso in particolare a una categoria, quella di transizione, su cui di recente la storiografia è intervenuta a più riprese e che pare adatta a cogliere alcuni tratti di quello che,

sulla scorta della nozione messa a punto da Hartog, potremmo chiamare "regime di storicità" della Costituzione.

L'espressione "regime di storicità" in questo caso è utilizzata in un senso generale e intende indicare da un lato le modalità con cui la Costituzione si relaziona al tempo, dall'altro le modalità con cui il tempo ne ha modellato le forme. Detto con le parole di Hartog, «il regime di storicità, muovendo da diverse esperienze del tempo, si vuole strumento euristico che meglio aiuta a comprendere non il tempo, tutti i tempi o tutto del tempo, ma principalmente i suoi momenti di crisi, qui e là, nel momento in cui le articolazioni del passato, del presente e del futuro vengono proprio a perdere la loro evidenza»⁸.

Quello costituente è a tutti gli effetti un momento in cui la tradizionale successione lineare di strutture temporali compiute salta e in cui prende forma un processo meta-narrativo fortemente proiettato nel futuro. Cosa ne è di quell'immagine di futuro negli anni di instaurazione del nuovo ordine costituzionale? Quale rapporto col tempo ha presupposto, imposto e instaurato la Costituzione? Come possiamo leggere oggi, a settant'anni di distanza, la compresenza tra differenti ordini di temporalità che sembrano caratterizzare gli strappi della storia? In che forma le tracce del passato si sono andate mescolando al disegno di futuro condensato nella Carta? Cosa ne è (stato) di quel denso amalgama di piani temporali disallineati che hanno segnato il momento costituente? Quali sono, ancora, i reali confini cronologici della cosiddetta fase costituente?

Nel riflettere sulla proiezione nel futuro delle costituzioni, Massimo Luciani ha rintracciato nell'aspirazione all'«eternità

ordinamentale» una delle caratteristiche peculiari della Carta del '48. Si tratta di una «tensione ad aeternitatem» che non si traduce semplicemente in una pretesa di durata senza fine (eternità *nell'ordinamento*), ma nell'ambizione di «plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più lungo possibile»⁹ (eternità *dell'ordinamento*). L'intento ordinante espresso nelle costituzioni si deve confrontare con le condizioni storiche in cui questi atti di volontà politica si vengono a trovare. Sotto questo profilo, la prospettiva delle costituzioni non è statica, ma dinamica e la legge che ne governa la vita non è l'inerzia, ma il moto¹⁰. L'attitudine di adattamento all'evoluzione della realtà storica che la Costituzione ha concorso a modellare costituisce, in questo senso, un elemento imprescindibile per la salvaguardia del suo orientamento all'eternità. La Costituzione è insomma destinata (si potrebbe dire condannata) al movimento¹¹.

Lo è tanto più se, come nel caso italiano, il punto di vista sul futuro alimentato dal costituente è così determinante. Se per "futurismo" intendiamo la centralità assunta dal punto di vista del futuro all'interno di un determinato orizzonte culturale¹², la Carta del '48 è una Costituzione in tutto e per tutto "futurista", proprio perché frutto dello sforzo di sostituire un'idea di futuro orientata in senso democratico alla sbornia di futuro (sospeso peraltro tra la mitizzazione del passato e slanci modernizzanti) che aveva caratterizzato il ventennio fascista. Sulla Costituzione come «promessa di una trasformazione sociale» e non, invece, come «specchio fedele [...] di una rivoluzione già avvenuta nel passato»¹³ si è soffermato a più riprese Calamandrei, fortemente critico verso la «scarsa aderenza

alla situazione sociale presente» e dunque verso la reale capacità di dare concretezza all'insieme di «sogni dell'avvenire» contenuti in una carta che andava somigliando sempre più all'incompiuta di Schubert¹⁴.

La costruzione di un ordinamento capace di smarcarsi dalle fragilità del passato rappresentò l'obiettivo centrale dei costituenti, i quali reagirono alla drammaticità del momento storico in cui erano chiamati a intervenire inaugurando un tempo nuovo sotto il profilo giuridico e istituzionale. Da un certo punto di vista, è stato ricordato anche di recente, si arrivò al momento costituente «del tutto impreparati quanto a idee su una costituzione da scrivere»¹⁵, ma da un altro «si giunse ad essa con alle spalle un formidabile bagaglio di riflessioni teoriche e di sensibilità circa l'esigenza di un radicale rinnovamento dei sistemi politici»¹⁶.

Fu, per dirla con Koselleck, uno snodo in cui il futuro si è andato presentificando, ponendosi in attesa «di ciò che non è ancora», del «non esperito», di ciò «che si può solo arguire e scoprire»¹⁷. La proiezione nel futuro giocò in questo senso un ruolo determinante nella fase costituente, ma naturalmente nessuno degli attori coinvolti nella definizione del nuovo assetto costituzionale sapeva né poteva immaginare se e come il presente si sarebbe di fatto adattato al carico di futuro condensato nella Carta.

In particolare la sezione dedicata ai principi fondamentali, quella che per il giudizio critico di Calamandrei conteneva un insieme di disposizioni «tendenziali», di «speranze» e «propositi per l'avvenire»¹⁸ e che per Jemolo era infarcita di disposizioni enfatiche e oltremodo generiche¹⁹, descrive in forma assai plastica quanto l'orizzonte di ricostruzione entro cui si muoveva il co-

stituyente non riguardasse semplicemente la riattivazione delle condizioni minime di vita di un ordinamento democratico, ma portasse con sé «un ripensamento globale del contesto storico»²⁰. Si ha così, tra 1946 e 1948, un'improvvisa accelerazione del tempo che, similmente a quanto accadeva in parallelo in Germania e in Francia, poneva la democrazia sociale come finalità e come programma.

In virtù di questa eccedenza programmatica, che nel caso italiano era il frutto di un'intesa che si proponeva di legare «il personalismo al pluralismo, le libertà tradizionali [...] ai diritti sociali, la dimensione garantista alla dimensione programmatica»²¹, lo scollamento che si sarebbe presto verificato tra costituzione formale e costituzione materiale rappresentava, come avrebbe ricordato Mortati nei primi anni Settanta, un dato pressoché inevitabile, il quale in fondo accomunava

non solo [...] quelle che si sono chiamate costituzioni "programmi", in quanto espressioni di finalità di trasformazione dell'assetto sociale, predeterminate secondo alcune linee fondamentali, se pur proiettate per la loro attuazione in un incerto avvenire, ma altresì [...] le altre che sono considerate espressioni di un "bilancio", cioè dell'avvenuta trasformazione rivoluzionaria demolitrice di un precedente sistema ed instauratrice di una concezione dei rapporti economico-sociali assunta quale nuovo criterio di unificazione²².

È, questa, una diretta conseguenza del paradosso delle costituzioni novecentesche, le quali ambiscono all'eternità ma esprimono concetti, valori e progetti frutto della contingenza²³. Un paradosso che nel caso italiano poté sembrare ancor più manifesto, data la ruvidezza dello scontro politico che, pur non impedendo il raggiungimento di un'intesa a conti fatti assai

produttiva, ne condizionò sensibilmente le forme²⁴.

Per descrivere la temporalità dell'uomo e, metastoricamente, quella della storia, Koselleck ha utilizzato i concetti di «spazio di esperienza» e «orizzonte di aspettativa». Si può dire che la fase costituente sia stata segnata dalla tensione tra queste due dimensioni della percezione: l'esperienza, intesa come «un passato presente, i cui eventi sono stati conglobati e possono essere ricordati»²⁵, e l'aspettativa, ossia «l'attesa che si compie nell'oggi, [il] futuro presentificato»²⁶. Al costituente era per certi versi richiesto un approccio strabico: da un lato doveva volgere il proprio sguardo al passato per evitare il suo ripetersi, dall'altra gli era chiesto di traguardare la linea dietro la quale si schiudeva il futuro e di immaginare lo "spazio di esperienza" a venire. La temporalità caratteristica di ogni processo costituente è segnata da una condizione di sospensione tra l'elaborazione dello spazio di esperienza passato e l'inaccessibilità di un futuro non ancora passibile di esperienza. Si tratta dunque di un regime di storicità caratterizzato da orizzonti temporali concorrenti e dall'esistenza di temporalità per così dire parallele.

Sul carattere plurale degli orizzonti temporali che definiscono l'essere nel tempo di una Costituzione la storiografia non sembra aver riflettuto in profondità. La questione non è solo quella della compresenza e della compenetrazione tra passato, presente e futuro, ma rimanda, più in generale, al tema della tendenza alla frammentazione dei fenomeni storici in temporalità multiple. Il tempo non costituisce del resto una dimensione omogenea e vuota all'interno della quale tutto scorre al medesimo passo. Lo ha rimarcato Luigi

Lacchè sottolineando l'importanza di una declinazione dei tempi «al plurale»²⁷ in grado di rispettare sfasature e aritmie del processo costituzionale e proponendo una sorta di scomposizione del tempo dell'esperienza costituente su livelli diversificati: il primo è il «tempo dell'agire politico»²⁸, quello che «accende il potere costituente» ed è in buona parte rappresentato dalle forze politico-partitiche; è il tempo che nasce dalla frattura dell'ordine storico-politico e che «parla il linguaggio della rigenerazione, della rifondazione, della ricostruzione»²⁹. Un secondo strato temporale è quello definito dal «tempo della Costituzione», la quale istituisce un proprio tempo e determina «le condizioni per la sua stessa evoluzione (il moto)»³⁰. È il livello temporale in cui sono inscritti i fenomeni dell'attuazione del progetto costituzionale e del progressivo adeguamento della realtà storica all'idea di futuro delineata in sede costituente. Ci sono poi due altri tempi, quello della scienza giuridica, frutto degli avvicendamenti generazionali e degli adattamenti della cultura giuridica ai cambiamenti storici, e quello dei giudici, che nelle vicende dell'attuazione del disegno costituente hanno svolto e continuano a svolgere com'è noto un ruolo decisivo.

Ognuno di questi livelli temporali procede secondo scansioni e sviluppi propri. I tempi di maturazione del discorso giuridico non coincidono necessariamente con la tumultuosa temporalità (tutta politica) del potere costituente, né le campiture del tempo dalla giurisdizione (costituzionale) seguono in forma lineare quelle definite dalla Carta. Come si vedrà più avanti, è proprio l'intreccio, la coesistenza e/o il disallineamento tra queste diverse stratificazioni del tempo a caratterizzare le transizioni

costituzionali. In fondo la spiccata propensione del costituente per il futuro, che oggi viene letta come uno dei grandi meriti della Carta del '48 e che ne ha favorito in molti versi la longevità, è il frutto di una profonda «divaricazione tra il piano della politica costituzionale e quello della politica contingente»³¹, di uno sfasamento significativo tra l'elaborazione costituzionale (che poté contare fino all'ultimo sul compromesso tra i partiti) e i tempi della politica (che avevano ormai registrato il fallimento della collaborazione ciellenista)³².

La scomposizione del tempo storico in temporalità parallele caratterizzate da ritmi più o meno accelerati non è certo una novità per la riflessione storiografica. Basti pensare alla riflessione di Braudel sul divenire storico come risultato della combinazione di ritmi differenti (quello rapido degli avvenimenti, quello meno incalzante della congiuntura, quello più posato e stabile della lunga durata) e al suo felice uso della metafora marina (le increspature di superficie, le grandi correnti sottomarine, le profondità abissali) per descrivere la coesistenza tra i diversi ritmi del tempo della storia³³.

In ambito storico-costituzionale la riflessione sulla molteplicità dei tempi storici e la loro relatività in base ai punti di osservazione e ai fenomeni presi in esame risulta però particolarmente fruttuosa. La relativizzazione e soggettivizzazione della temporalità³⁴ permette infatti di restituire la complessità di un fenomeno, quello costituente, in cui ognuno degli attori e degli elementi coinvolti si relaziona in maniera differente allo snodo passato-presente-futuro.

2. *Oltre il paradigma (dis)continuistico. La transizione come categoria storiografica*

Riflettere sull'«organizzazione concettuale dei tempi storici del diritto» porta a problematizzare la questione delle periodizzazioni e, con essa, quella delle categorie utilizzate per descrivere (e pensare) il movimento storico. Un contributo in questa direzione è arrivato in tempi recenti da un'attenzione tutt'altro che episodica riservata al concetto di transizione³⁵.

L'inefficacia mostrata dalle varie categorie intorno a cui si è tradizionalmente organizzata la semantica del cambiamento (crisi, rivoluzione, mutamento, trasformazione) ha indotto alcuni studiosi a utilizzare l'idea di transizione per definire la fase di passaggio che separa e unisce due tempi della storia e, più in generale, per concettualizzare al di là di ogni prospettiva teleologica il carattere policromo di ogni mutamento storico, riflettendo in particolare sul nesso continuità/cambiamento in una prospettiva più articolata.

Come è stato scritto di recente, «si tratta di una categoria che permette di affrontare le fasi di svolta della storia (soprattutto quelle cruciali, di maggior significato periodizzante), con un approccio più ricco rispetto all'immagine della "svolta" rivoluzionaria o alla contrapposizione critica a tale immagine: l'intento è di soppesare i processi dinamici facendo attenzione ai diversi livelli di rilevanza e alle diverse lunghezze cronologiche, nonché all'intreccio spesso inestricabile tra percorsi e scelte di cambiamento e persistenze del passato»³⁶. Un contributo significativo alla riflessione sul tema è venuto da Paolo Pombeni, il quale a partire da una riconsiderazione delle teorie della modernità di Weber, Koselleck

e Eisenstadt ha riflettuto sulla transizione come categoria storiografica compiuta, attraverso cui riconcettualizzare storicamente il mutamento. Ne è derivata una riflessione articolata, per la quale «identificare una "transizione storica" significa [...] elaborare una interpretazione che riconosca in un lungo arco temporale la permanenza di specifici sistemi di risposta a sfide che, pur con variazioni, rimangono inalterate e che sono tali da vedersi riconosciuto un significato "strutturale e strutturante" nella costruzione di senso che gli uomini debbono elaborare»³⁷.

Nella sua accezione generale, non si tratta naturalmente di un concetto nuovo per la riflessione storica. Si pensi al successo della categoria all'interno degli studi storico-politologici che si sono concentrati sull'analisi dei cambiamenti dei sistemi politici e dei processi di democratizzazione che hanno investito i regimi autocratici nel corso del secondo Novecento. A essere messa a fuoco dalla cosiddetta «transitologia»³⁸ è stata la questione della "transizione alla democrazia", con particolare riguardo all'Europa post-comunista e alle democrazie sudamericane³⁹. Le categorizzazioni assai articolate che hanno contraddistinto quella stagione di studio hanno spesso enfatizzato la dinamica progressiva dei cambiamenti di regime, lavorando sulla costruzione di una tipizzazione dei modelli di transizione che mal si adatta, in vero, alla riflessione storico-costituzionale in senso proprio⁴⁰.

Né è opportuno riferirsi, per risemantizzare alcune forme della processualità storica, a un'accezione generica e indistinta di transizione. Se analizzata da questo punto di vista, tutta la storia può essere letta come un'incessante transizione senza fine

(e senza principio): nella notte in cui la transizione è ovunque, tutte le vacche sono nere e la specificità dei processi storico-costituzionali svapora in una nebbia impenetrabile.

Si tratta dunque di uscire dalla retorica della transizione infinita, quella che senza soluzione di continuità registra mutamenti non sempre epocali che spingono costantemente la storia da un prima a un dopo («dalla prima alla seconda repubblica, dal proporzionalismo al bipolarismo, dal centralismo al federalismo, dal fascismo al postfascismo e postcomunismo, e via dicendo»⁴¹). Ripensare alle età di passaggio attraverso il prisma della transizione significa, piuttosto, riflettere sulla porosità che caratterizza i momenti di (talvolta solo apparente) rottura e rispettare il carattere multiplo e composito della dinamica storica. Significa, ancora, accettare che lo svolgimento dell'esperienza storica avviene in forma poco lineare e con sviluppi temporali dagli esiti incerti. A contare, più della regolarità e dell'irreversibilità del cambiamento, sono così i suoi arrancamenti, i suoi stalli, le sue deviazioni.

Si è richiamato in precedenza il carattere stratificato che segna il fluire del passato "attraverso" il presente. Permettendo meglio di altre di svolgere un'analisi degli *strati*, delle *interfacce* e delle *discordanze* (per restare al vocabolario delle scienze geologiche) tra i diversi tempi del mutamento, la nozione di transizione è, da questo punto di vista, «un utile strumento di categorizzazione storica, in grado, almeno in linea di principio, di mettere al riparo dai rischi di una rigida e incongrua rappresentazione del complesso fenomeno del mutamento epocale»⁴². Facendo leva su un'interpretazione del carattere asincrono dello sviluppo

storico, essa offre una possibile alternativa alla lettura dicotomica che spesso caratterizza il dibattito sulle continuità/discontinuità che segnano le rotture costituzionali. Letta sotto questa luce, la transizione smette di essere un semplice fenomeno storico e diventa una categoria attraverso cui tentare una parziale riconcettualizzazione del discorso storico, con particolare attenzione alla dimensione temporale entro cui si svolge il mutamento⁴³.

Naturalmente la questione non è solo terminologica. Restando al nostro specifico ambito di interesse, ne va in fondo della comprensione degli stessi orizzonti cronologici che circoscrivono il fenomeno. All'indomani del 1945 la storia conosce, se così si può dire, un'improvvisa accelerazione, ma il perfezionamento del progetto istituzionale che si apre con la frattura dell'ordine politico nazionale si avrà unicamente nel corso degli anni Settanta. Solo l'adozione di una concezione fluida del rapporto tra durata, rottura, novità e cambiamento consente di storicizzare compiutamente quell'esperienza, cogliendo la multidimensionalità del fenomeno costituente e riflettendo sui diversi tempi (e i diversi attori) che ne caratterizzano lo sviluppo.

In questo senso, lo si ripete, la transizione è al tempo stesso una fase storica e uno strumento per la conoscenza e la categorizzazione del suo sviluppo. Nel nostro caso, per la comprensione di un orizzonte di esperienza, quello costituente, che segna la storia italiana tra anni Quaranta e anni Settanta, e in cui le linee di faglia temporali che ne costituiscono l'ossatura (i già richiamati tempi della politica, della Costituzione, della scienza giuridica, dei giudici...) si sviluppano lungo linee tutt'altro che coincidenti.

Descrivendo la transizione come una categoria utile a cogliere il modo di essere nel tempo dei processi storico-costituzionali si intende, lo ripetiamo, offrire un contributo utile ad arricchire la semantica della temporalità. Non si ha ovviamente la presunzione di dare forma a una categoria capace di ridefinire in profondità le tradizionali campiture della storia giuridica e politica. Rappresenta però un concetto utile a rispettare l'indecidibilità che caratterizza lo svolgersi degli eventi, a non lasciarsi andare a ricostruzioni stereotipate, a manicheismi interpretativi, a letture unidimensionali di ciò che, per antonomasia, unidimensionale non è.

Introducendo un recente fascicolo della *Rivista trimestrale di diritto pubblico* dedicato a "Le grandi voci lontane": ideali costituenti e norme costituzionali, Sabino Cassese ha descritto in termini molto efficaci il carattere complesso del regime di storicità dell'esperienza costituente e delle convergenze ideali che l'hanno accompagnata:

La Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di culture, ideologie, ideali, di esperienze (vissute o soltanto conosciute) appartenenti ad epoche diverse (risorgimentale, liberal-democratica, fascista), Paesi diversi (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l'Unione sovietica), culture diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico). Nel crogiolo del periodo costituente correnti di superficie e correnti sotterranee si scontrarono e incontrarono, producendo il risultato costituzionale⁴⁴.

In questo senso la transizione del dopoguerra non rappresenta semplicemente la fase di passaggio da un'epoca all'altra a seguito di una crisi di sistema; come è stato scritto, l'approccio idealtipico al concetto

di transizione «punta piuttosto a cogliere all'interno di una data epoca le forze determinanti sottoposte a uno sviluppo evolutivo»⁴⁵. Ho parlato di approccio idealtipico, ma lo statuto epistemologico del concetto di transizione suggerisce qualche precisazione. Non siamo di fronte a un vero e proprio idealtipo à la Weber, ma a una categoria storiografica che consente ugualmente l'individuazione di alcuni topoi utili a mettere a fuoco il rapporto che una società in via di cambiamento sviluppa col tempo (il proprio, quello che si appresta a chiudere, quello verso cui muove).

È quanto si è cercato di fare con alcuni colleghi in una recente pubblicazione dedicata all'età costituente⁴⁶. Individuando orizzonti cronologici e oggetti di studio differenti, ci si è chiesti quali siano gli elementi che hanno caratterizzato la fase di edificazione del sistema repubblicano italiano e, più in generale, quali siano gli snodi che identificano le transizioni storiche, intese anche qui come tornanti in cui i piani temporali si mescolano, si confondono, slittando gli uni sugli altri e fondendosi gli uni negli altri. Per mettere a fuoco alcuni dei fenomeni intorno a cui storicamente si è sviluppata l'età costituente si sono proposti quattro livelli di analisi, ognuno dei quali definisce una possibile coordinata del regime di storicità del fenomeno costituente: i conti col passato, la gestione del presente, la continuità nella rottura, la costruzione del futuro.

Si tratta di quattro prospettive analitiche che rispondono ai diversi rapporti che l'età costituente (ma questo vale potenzialmente per ogni transizione storica) sviluppa con la temporalità. La dimensione fortemente progettuale della Carta si intreccia indissolubilmente con una riflessione (e un distanziamento) dall'esperienza politica

passata, finendo per impattare direttamente sul governo del presente e, assai problematicamente, sul nodo intorno a cui si giocano i destini di molte transizioni storiche: quello dei rapporti tra discontinuità e permanenze, tra nuovi inizi e lunga durata, tra sguardi retrospettivi e aperture al futuro.

3. *L'età costituente come transizione*

Calata nel contesto storico-costituzionale che si è preso in esame, la categoria di transizione può trovare una specifica declinazione nell'espressione "età costituente". Un termine che vale a marcare la natura fondativa dell'esperienza post-autoritaria ma che resta volutamente ambiguo rispetto alla definizione della cornice cronologica entro cui definisce il proprio cammino.

Quando prende avvio l'età costituente? Il 25 luglio del 1945? L'8 settembre del 1943? Il giorno dell'insediamento dell'Assemblea costituente? O affonda forse le proprie radici nel periodo resistenziale o, addirittura, negli anni dello stesso regime fascista, all'ombra del quale si erano sviluppati indirizzi teorici e profili intellettuali che avrebbero esercitato nel dopoguerra una profonda influenza? E quando termina l'età costituente (e con essa, la lunga transizione post-fascista)? Con l'entrata in vigore della Carta l'1 gennaio 1948? Con la legge istitutiva della Corte Costituzionale del 1953? Con l'effettiva entrata in funzione dell'organo giurisdizionale costituzionale nel 1956? O ancora con l'entrata a regime del sistema regionale?

Sono interrogativi che restano senza risposta, ma che testimoniano il carattere ambiguo e aritmico del processo storico

preso in esame, segnato da numerosi scarti, da piccoli e promettenti inizi, ma anche da ritardi e inattuazioni. I termini *a quo* e *ad quem* validi a definire i confini cronologici dell'età costituente sono zone grigie e indistinte che affondano le proprie radici nel passato (fino a quello pre-fascista dell'Italia liberale) e si protraggono per un trentennio, quando una buona parte del disegno istituzionale definito dal costituente può dirsi attuato (l'attuazione piena, com'è noto, non può dirsi mai raggiunta⁴⁷). Del resto, come ha sostenuto in termini efficaci Cassese, «la storia costituzionale dell'Italia unita si è svolta nella continuità: o, meglio, sulle fratture è prevalsa la continuità»⁴⁸ e «l'accentuazione retorica della discontinuità prodotta dalla Costituzione repubblicana» è stata il frutto di «esigenze politiche di volta in volta diverse».

Un tema centrale nell'affrontare lo studio della lunga età costituente è rappresentato dalla questione, più volte richiamata, dei profili di continuità e di rottura che caratterizzano il processo di transizione della prima età repubblicana. Come ha scritto Umberto Allegretti riflettendo sulla stagione costituente, «un dosaggio tra elementi di continuità ed elementi di discontinuità è in genere presente in tutti i grandi svolgimenti storici – e non c'è dubbio che la serie di eventi che hanno luogo in Italia con la caduta del fascismo, la Resistenza e l'Assemblea costituente diano vita a una grande entusiasmante sequenza storica. Le rivoluzioni stesse [...] a un'osservazione attenta manifestano, al di sotto di innegabili coefficienti di rottura, continuità più o meno intense e più o meno profonde col passato»⁴⁹.

Un primo elemento su cui riflettere è rappresentato dunque dalla necessaria re-

lativizzazione delle pratiche narrative con cui i "tempi nuovi" descrivono il cambiamento. Gli atti che segnano un nuovo inizio nella vita degli ordinamenti sono spesso il frutto di un'azione di distanziamento dal passato e di risignificazione del presente come ribaltamento del passato; ciò non toglie che il nuovo, indipendentemente dalla forma che prende e dal grado di accelerazione che imprime alla storia, sia anche il frutto di eredità passate e non recida necessariamente ogni rapporto con ciò che lo ha preceduto. Sotto un profilo generale, del resto, la costante oscillazione che nell'ambito della normatività si pone tra continuità e discontinuità è un'espressione diretta della natura ambigua del rapporto tra tempo e diritto⁵⁰.

La cornice generale entro cui si muove il costituente (il tempo della politica) è segnata dal cambiamento. Le parole con cui Vittorio Emanuele Orlando interveniva nel marzo 1946 di fronte alla Consulta nazionale lo dicono chiaramente:

Se noi potessimo sollevare il nostro sguardo sorpassando le mura di quella prigione spirituale in cui siamo chiusi, avremmo allora visioni di una infinita paurosa grandezza storica. Gli eventi che maturano e la cui preparazione spiega questi trenta anni di spaventose guerre e distruzioni [...] rappresentano [...] una di quelle svolte nella storia dell'umanità che contrassegnano le ere in cui essa si divide. Questo è un momento in cui [...] si passa da un'epoca ad un'altra [...]. Lo Stato di nazione, per la cui formazione occorsero più secoli, tende a trasformarsi nella sua essenza. [...] È l'epoca che muta⁵¹.

La Costituzione che di lì a qualche mese avrebbe iniziato a prendere forma, sembra dirci Orlando, era l'espressione di un mondo radicalmente mutato.

Non si trattava naturalmente di un giudizio isolato. Come avrebbe ricordato a di-

stanza di anni Giuseppe Dossetti riflettendo sulle radici del processo costituente,

anche il più sprovveduto o il più ideologizzato dei costituenti non poteva non sentire alle sue spalle l'evento globale della guerra testè finita. Non poteva, anche che lo avesse cercato di proposito, in ogni modo, dimenticare le decine di milioni di morti, i mutamenti radicali della mappa del mondo, la trasformazione quasi totale dei costumi di vita, il tramonto delle grandi culture europee, l'affermarsi del marxismo in varie regioni del mondo, i fermenti reali di novità in campo religioso, la necessità impellente della ricostruzione economica e sociale all'interno e tra le nazioni, l'urgere di una nuova solidarietà e l'aspirazione al bando della guerra⁵².

Quello che si apriva era in tutto e per tutto un tempo nuovo, di cui a dire il vero si faticava, lo testimonia tra gli altri un intervento di Aldo Bozzi alla Costituente nel marzo 1947, a individuare i contorni: «siamo in una fase storica di trapasso tra un mondo che è tramontato o volge al tramonto ed un altro che si affaccia, si delinea all'orizzonte con luce incerta. Noi disponiamo delle macerie del primo, ma non ancora vediamo nettamente delineati gli schemi del secondo»⁵³.

Per rispondere alle esigenze del presente, un presente percorso dalle profonde linee di frattura aperte dalla storia, le forze politiche che diedero origine al patto costituente (evitando, per quanto possibile, che la crescente conflittualità tra partiti incidesse oltremisura sui lavori dell'Assemblea rischiando di provocarne il fallimento) si impegnarono nella definizione di un progetto costituzionale orientato al futuro, in cui l'ombra dell'esperienza politica appena conclusa valeva come antimodello. Come ricordava Massimo Severo Giannini dal suo punto di osservazione privilegiato, «le esperienze costituzionali italiane prece-

denti non pesano su di noi come esperienze positive, ma unicamente come esperienze negative; da esse cioè noi possiamo imparare che cosa non si deve fare, non già che cosa si deve fare»⁵⁴.

Approvata proprio mentre si verificava l'irrimediabile frattura del fronte antifascista, la Carta nasceva programmaticamente «presbite» («La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope» ammoniva Calamandrei intervenendo in Assemblea costituente il 4 marzo 1947), pensando alle generazioni future più che a quelle presenti. Si è soliti richiamare l'efficace espressione di Calamandrei per elogiarne la lungimiranza e la buona performatività nel tempo, ma è il caso di sottolineare come il difetto percettivo sulla breve distanza fosse determinato non solo dall'elevatezza dello sguardo costituente, ma anche dall'impossibilità di dare vita nell'immediato a riforme ancor più strutturali, e come l'altra faccia di quell'attitudine ad affinare lo sguardo per traguardare il presente fosse in fondo quello «spirito di rinvio» che per il giurista fiorentino rappresentava il peccato originale della carta.

Il modello che ne scaturì segnava una profonda novità nel panorama costituzionale nazionale. Non si trattava, com'è noto, di una carta pensata per reiterare e cristallizzare formule giuridiche note, ma era il frutto dello sforzo di rappresentare «l'emersione formale di nuovi "soggetti", e l'attribuzione ad essi di spazi e poteri per la realizzazione di un disegno di rinnovamento della società italiana»⁵⁵. La tradizione del costituzionalismo liberal-democratico era superata e si andava affermando un nuovo tipo di Costituzione, segnata da una duplice ambizione: quella di essere «nello stesso tempo norma fondamentale di ga-

ranzia, da opporre ai poteri che intendano violarla, ed indirizzo fondamentale per l'azione futura di quei medesimi poteri»⁵⁶.

La Costituzione, frutto com'era di una profonda azione di differenziazione e di presa di distanza dal regime precedente⁵⁷, esprimeva in altre parole una radicale rottura con l'ordinamento passato. A dare vita al progetto costituente non sarebbe però stato solo lo spirito della Resistenza e il senso della novità dei tempi. A influenzarne anima e orientamenti sarebbero stati, secondo il canone calamandreiiano, il ricordo delle migliaia di giovani «che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta», ma anche le «grandi voci lontane» che avevano segnato il pensiero politico-civile italiano⁵⁸. In questo senso la Costituzione (e l'età costituente con essa) nasce prima della sua effettiva progettazione. Sul punto vale la pena richiamare le domande (retoriche) con cui Cassese sottolinea l'eredità che il costituente raccoglie dal passato (anche quello fascista):

Se la Costituzione ebbe una breve gestazione – non più di un triennio [...] – la sua maturazione ideale fu altrettanto breve, o non dobbiamo invece pensare che in quel breve turno di tempo siano state raccolte con intelligenza idealità, culture, esperienze costruite nel corso di un più lungo periodo [...]? Non bisognerebbe, quindi, restituire alle norme costituzionali tutta la profondità che esse hanno, piuttosto che presentarle solo come il frutto di intuizioni estemporanee o almeno di breve periodo [...]? Dobbiamo continuare a ritenere che la Costituzione nasca come Minerva armata dalla testa di Giove, o, invece, pensare che vi siano intessute culture, aspirazioni, esperienze, ideologie, che essa sia il frutto di un apprendimento collettivo?⁵⁹

Se è vero che la percezione della rottura di un ordinamento giuridico è anche, in

parte, una costruzione culturale, e che le logiche "narrative" e le pratiche discorsive che insistono sull'apertura di un tempo nuovo servono in certa misura a legittimare gli ordinamenti nascenti⁶⁰, vale la pena riflettere sulla coesistenza e sulla sovrapposizione tra il vecchio e il nuovo, tra la continuità e la discontinuità che hanno segnato l'età costituente. Se da un lato l'avvento della Repubblica e la stesura della Carta fondamentale hanno «rappresentato nella storia d'Italia uno dei massimi, forse il massimo, momento e fattore reale di discontinuità»⁶¹, i profili di continuità con l'esperienza precedente non mancano e risaltano tutt'altro che residuali.

4. *Profili di continuità nella discontinuità*

Un primo elemento riguarda la questione della continuità formale dello Stato. La profonda discontinuità costituzionale e i cambiamenti di regime che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra italiano non hanno di fatto reciso la continuità dell'assetto legale dello Stato italiano, pur in un contesto di profonda turbolenza dovuto alle ambiguità legate alla soggettività sul piano giuridico del Cln, ai rapporti del Regno del Sud con l'autorità militare alleata e alla frattura provocata dall'istituzione della Repubblica di Salò, sulla cui qualificazione giuridica le interpretazioni sono difformi. Il vincolo politico unitario non muta, così a cambiare è l'ordinamento, ma non lo Stato, che resta quello del 1848. Assai significativo, rispetto alla dimensione percettiva del cambiamento, è un documento richiamato recentemente da Guido Melis, una busta intestata "Consiglio dei ministri"

conservata nelle carte della Presidenza del consiglio con data 31 luglio 1943-XXI, su cui qualche archivista ha annotato a matita «non ha avuto luogo per mutamento del Ministero»⁶². La fine dello Stato fascista, o meglio, secondo l'accezione utilizzata da Melis, la fine dello «Stato nel fascismo», derubricata a un cambiamento di carattere amministrativo.

È stato scritto che la transizione dal regime fascista al nuovo regime «avvenne per lo più in base a procedure che sul piano legale si rifacevano ad atti e norme in vigore nel contesto precedente»⁶³. L'ordinamento transitorio che regola la vita delle istituzioni dal voto di sfiducia a Mussolini del 25 luglio 1943 al compimento del processo costituente avviene all'insegna della continuità del sistema costituzionale. Va detto che il confronto dottrinale sul punto non è mancato e tutt'ora la storiografia si divide tra l'interpretazione del regime provvisorio come frutto di una reale rottura del fronte costituzionale e letture che prediligono la dimensione continuistica del processo di transizione⁶⁴. In generale, però, sembra di poter dire che i provvedimenti legislativi adottati all'indomani della caduta del fascismo per sopprimerne le principali istituzioni⁶⁵ si mossero nell'ottica di restaurare l'ordinamento prefascista, e che «anche i passaggi immediatamente successivi furono tendenzialmente disciplinati in termini di continuità»⁶⁶.

La restaurazione del parlamentarismo statutario avrebbe potuto avere qualche speranza di successo, ma la mancanza di programmi politici e la volontà dilatoria palesate dalla corona resero sostanzialmente impercorribile la semplice ripresa della situazione precedente⁶⁷. L'attribuzione del giugno 1944 a Umberto II di Savoia della

luogotenenza generale del Regno in base agli accordi di Salerno e il varo dell'ordinamento transitorio marcarono la provvisorietà dell'assetto costituzionale, che non produceva un'autentica rottura col passato. La stessa prima Costituzione provvisoria (d.lgt. 25 giugno 1944, n. 151) prevedeva che la scelta fra la continuità dell'ordine monarchico e il passaggio alla Repubblica venisse rimessa all'Assemblea Costituente. Così non fu e con l'approvazione della seconda Costituzione provvisoria (d.lgt. 18 marzo 1946, n. 98) la scelta sulla soluzione della questione istituzionale fu infine affidata al referendum popolare⁶⁸.

Un secondo profilo investe la questione della continuità degli apparati, a sua volta legato al tema del sostanziale fallimento del processo epurativo, per così dire sacrificato alle ragioni politiche della continuità dello stato e a quelle psicologiche della volontà di normalizzazione e pacificazione. È il tema della continuità degli uomini e delle strutture sociali su cui la storiografia ha insistito a più riprese, a partire dagli studi di Pavone e Quazza, i quali hanno per primi sottolineato, nel segno di una lettura del dopoguerra in chiave di restaurazione moderata, l'alto tasso di continuità degli apparati tra fascismo e Repubblica⁶⁹. In particolare, nel corso degli anni gli studi hanno messo in evidenza le persistenze riscontrabili nelle strutture amministrative e ministeriali⁷⁰, nella magistratura⁷¹, nel sistema economico e bancario⁷², nelle istituzioni culturali e universitarie⁷³.

Della prospettiva interpretativa continuistica merita di essere richiamata l'insistenza sull'opportunità di oltrepassare le più evidenti fratture costituzionali per mettere in evidenza le permanenze e le linee di continuità (Massimo Luciani le ha di

recente definite «invarianti», «correnti storiche di fondo»⁷⁴) che segnano più in profondità e in forma meno evidente gli assetti istituzionali.

Il problema della continuità dello Stato, per dirla con Pavone, «non si pone soltanto [...] a proposito del passaggio dal fascismo alla repubblica, ma va affrontato su un più lungo periodo, quale problema di continuità *attraverso* il fascismo»⁷⁵. È una posizione ribadita di recente anche da Sabino Cassese, che riflettendo sulla «vita sotterranea, profonda» della Costituzione, quella che «continua al di là delle cesure, presenta caratteri ricorrenti, [ed è] dominata da permanenze»⁷⁶, ha sottolineato che «dovremmo smettere di studiare il fascismo e prestare attenzione, invece, alla "lunga durata", ad altre correnti di fondo che "attraversano" il fascismo, oppure ne sono influenzate profondamente»⁷⁷. Rivelando, dunque, i profili di continuità che prendono forma in entrambe le direzioni: non solo quelli che uniscono e separano fascismo e repubblica, ma anche quelli che legano e dividono età liberale e fascismo, età liberale e Italia repubblicana.

La complessità della transizione tra fascismo e Repubblica e l'opportunità di considerare prospettive di analisi attente alle dinamiche di lungo periodo sono confermate non solo dalla persistenza massiccia della legislazione precedente⁷⁸, ma dall'evoluzione stessa della cultura giuridica nel corso dell'età costituente, la quale conferma come i tempi di definizione dei processi costituzionali non siano sempre coincidenti coi tempi di maturazione del discorso giuridico. Si prenda, a solo titolo di esempio, quel che nel dopoguerra accadde sul piano istituzionale e culturale al corporativismo. Il crollo del regime aveva

portato con sé il tramonto di un'esperienza che aveva rappresentato uno dei nuclei essenziali intorno a cui si erano sviluppate la propaganda e la rivoluzione istituzionale fascista. Oggetto di condanna unanime, il corporativismo fu rapidamente espunto dal discorso pubblico, ma a ben guardare non smise di proiettare le proprie ombre nella vita politica e nella riflessione giuridica dell'Italia dei maturi anni Quaranta. Lo fece in negativo rappresentando una sorta di antimodello nella definizione dei nuovi assetti democratici, ma anche facendo risuonare nel contesto repubblicano alcune delle sue istanze, opportunamente rimodellate⁷⁹.

Alcuni passaggi del dibattito costituente sulle proposte di istituzione di una seconda Camera a rappresentanza organica, sulla formazione del CNEL e sul modello sindacale repubblicano, così come il dibattito sulla possibile declinazione in forma democratica del corporativismo che nei tardi anni Quaranta coinvolse studiosi e politici, evidenziano infatti la complessità di una transizione in cui lo svolgimento delle idee non ha seguito sempre i contorni del nuovo paesaggio istituzionale e in cui le stesse scelte costituzionali sono state il frutto di un'elaborazione a tratti sofferta, in cui le narrazioni della discontinuità non hanno impedito in tutto e per tutto la sopravvivenza di istanze figlie dell'orizzonte culturale passato.

Per la scienza del diritto, dunque, la decisa azione di distanziamento dal passato intorno a cui si cementò il nuovo esperimento costituzionale non comportò necessariamente il pieno abbandono dell'esperienza maturata negli anni del fascismo. Anzi, i segni della continuità non furono «né pochi né lievi, giacché il periodo tra le due guerre non era consistito unicamente

nella cappa di piombo del regime autoritario con le sue insopprimibili arroganze ma in una interpretazione del proprio tempo storico con risposte adeguate alle domande urgenti di questo tempo»⁸⁰.

L'elemento generazionale ebbe in questa vicenda un peso significativo. Non è la sede per approfondire questo aspetto, ma com'è noto molti dei protagonisti del dibattito costituente e della fase attuativa della Carta (Mortati, Lavagna, Crisafulli, Massimo Severo Giannini, Tosato) si erano formati negli anni del fascismo «e da lì hanno cominciato, tra gli anni '30 e '40, a porre le basi per una nuova dottrina della costituzione che muove dalla teoria del potere costituente, dalla riflessione sull'indirizzo politico e sulla forma-partito»⁸¹.

Una parte importante (e per molti versi la più incisiva) del discorso giuridico della prima età repubblicana era in qualche misura il frutto del ripensamento metodologico che aveva animato la scienza giuridica italiana tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta. Lo scenario dottrinale appariva però frastagliato e una porzione considerevole della dottrina (si pensi a Orlando, Ranalletti, Crosa, Amorth, Amedeo Giannini) era rimasta allineata a modelli interpretativi cari alla tradizione. In questo senso l'avvicendamento dei modelli teorici della scienza di diritto pubblico non ha seguito in termini lineari le coordinate del nuovo tempo storico, ma vi è entrata in molti casi in conflitto⁸². Negli anni della transizione postbellica si verificò, così, una polarizzazione piuttosto netta intorno a due diversi orientamenti dottrinali, uno convinto della necessità di superare le incrostazioni teoriche dello Stato di diritto attraverso la fondazione di una rinnovata teoria della Costituzione, l'altro fortemente legato

al bagaglio dogmatico e argomentativo della tradizione e piuttosto ostile alla ridefinizione del rapporto tra politica e diritto proposta dalla Costituzione⁸³.

Un'articolata analisi stratigrafica del discorso giuridico del dopoguerra permetterebbe di visualizzare plasticamente l'esistenza di diverse componenti dottrinali, a loro volta espressione di età "altre" rispetto a quella aperta dal progetto costituzionale: in parallelo alla "vena" dei giuristi già protagonisti del dibattito giuridico di età liberale si sviluppa quella dei «rimuginatori degli anni Trenta»⁸⁴, giovani cresciuti attivamente nella temperie fascista e in seguito capaci di riadattare al nuovo orizzonte democratico alcune elaborazioni dottrinali messe a punto nel contesto autoritario; accanto, ancora, i filoni in esaurimento della dottrina più scopertamente implicata col fascismo (à la Panunzio e Costamagna), e dunque resa impraticabile dalla storia.

Ciò a testimoniare che pur in un contesto di aperta rottura col passato, nell'età costituente emersero con evidenza linee di continuità sia col bagaglio culturale della vecchia tradizione liberale che con le esperienze di rinnovamento teorico maturate in età fascista dalla cultura giuridica meno allineata al regime⁸⁵. Come notò Calamandrei sottolineando la coesistenza, nel disegno costituzionale, di «pezzi di veicoli ottocenteschi e congegni di motore da aeroplano»⁸⁶, l'intreccio tra tradizione e rinnovamento si pose in termini alquanto complessi. Si pensi solo alla scelta della forma di governo, alle disposizioni su partiti e sindacati, al ruolo dello Stato nello sviluppo del processo economico e sociale.

5. Conclusioni

L'esame dei molti profili che, in nome della programmatica organizzazione di uno spazio costituzionale futuro, rendono evidente il lento scivolamento del passato attraverso il presente meriterebbe analisi ben più dettagliate. Contava però isolare alcuni degli elementi che depongono in favore della possibilità di pensare all'età costituente in termini di "transizione storica", dove il termine transizione non vale solo a descrivere i passaggi che garantiscono la gestione corrente dell'eccezionalità (il "regime transitorio" in senso stretto), ma tenta di restituire il carattere dinamico e ricco di possibilità (molte delle quali abortite, dilazionate o inattuato) di un processo storico che non può dirsi concluso con la promulgazione del testo costituzionale.

Questa riflessione sul regime (i regimi) di storicità della Costituzione e sull'opportunità di riconfigurare, dissolvendoli almeno in parte, i confini cronologici dell'età costituente porta inevitabilmente ad alcune riflessioni conclusive sulle periodizzazioni con cui è stata tradizionalmente descritta la vita della Costituzione, colta nella sua espressione materiale.

Il percorso storico della Costituzione, scandito dall'iniziale stallo, dalla successiva fase attuativa e, in seguito, dai vari tentativi di revisione, conferma che l'entrata in vigore della norma non ne esaurisce affatto la storia. Com'è noto, la Carta ha vissuto stagioni differenti, a partire da quella, complessa, legata all'iniziale sfida della sua attuazione e all'«estenuazione progressiva» (le parole sono ancora quelle critiche di Calamandrei), che aveva rischiato di «portare dolcemente al collasso» il progetto del 1948. Alcune delle ragioni del

ritardo con cui il progetto costituzionale ha assunto piena effettività sono (almeno sotto il profilo più squisitamente storico-giuridico) direttamente legate a quanto si è detto fin qui, ossia allo scarto che si è prodotto tra un disegno fortemente sbilanciato verso un futuro (di valori e strutture istituzionali) interamente da costruire e la condizione dei tempi in cui quel progetto veniva calato. Tempi di cui la carta era senz'altro espressione, ma che il modello costituzionale in essa condensato contribuiva a ridefinire.

Il fenomeno dell'inattuazione di parte della Costituzione repubblicana verificatosi durante la prima legislatura⁸⁷, quello che Calamandrei avrebbe bollato come frutto di un manifesto «ostruzionismo di maggioranza», incise sull'effettiva creazione e sull'entrata in vigore di istituzioni e istituti previsti dalla Carta (la Corte Costituzionale, istituita nel 1953, entrerà in attività nel 1956, il Consiglio superiore della magistratura nel 1958, le regioni a statuto speciale nel 1970, il referendum abrogativo sarà introdotto nel 1970).

Per molti versi questa prima fase, a cui segue quella del cosiddetto «disgelo costituzionale», è parte integrante dell'età costituente che ha dato forma all'ordinamento repubblicano. L'entrata in vigore della norma fondamentale non coincide infatti col dispiegamento della sua piena effettività⁸⁸ e per portare a compimento il contenuto prescrittivo delle disposizioni della Costituzione è stato necessario attendere più di un ventennio. Il lento radicamento del nuovo tessuto costituzionale nella realtà politica, istituzionale e culturale del paese è, in questo senso, parte della sua stagione fondativa, anche se tra il disegno costituente e la costituzione in senso materiale defi-

nitasi negli anni a seguire si è creato più di un disallineamento.

L'«eccedenza progettuale»⁸⁹ della carta, dovuta a scelte ambiziose di politica costituzionale ma anche, lo si è ricordato, all'elevata conflittualità politica del momento e, di conseguenza, alla «difficoltà di giungere ad accordi più precisi, che comportassero scelte immediatamente operative»⁹⁰, ha imposto alla politica uno sforzo a sua volta progettuale. In alcuni casi non sarebbe bastato neppure quello, come mostrano emblematicamente le vicende della Corte, la cui identità costituzionale fu definita di fatto dalla Consulta stessa facendo leva sul potere di autoregolamentazione delle proprie funzioni e svincolandosi dal modello di procedura amministrativa entro cui sembrava inizialmente indirizzato il diritto processuale costituzionale⁹¹.

Questo per dire che la transizione costituzionale non è solo quella, circoscritta alle fasi immediatamente successive al crollo del regime fascista e alla fine del conflitto mondiale, che conduce alla definizione e alla promulgazione del nuovo testo costituzionale, ma anche quella che porta, non senza difficoltà, alla sua attuazione. Se il termine che dà avvio al processo costituente (inteso in senso lato) va in qualche misura retrodato per fare spazio alle suggestioni e alle spinte che ne hanno dissodato il terreno e che affondano almeno nel dibattito più maturo della scienza giuridica di età fascista e alle pratiche di riorganizzazione delle forze politiche dei primi anni Quaranta⁹², allo stesso modo il confine cronologico che delimita la fine dell'esperienza fondativa del progetto storico-politico della Costituzione può essere allungato fino a comprendere la fase della sua prima attuazione. In modo analogo, la riflessione sugli attori

costituenti dovrebbe portare a espandere il quadro, recuperando la centralità che alcuni soggetti non coinvolti nel processo costituente (la giurisdizione costituzionale ancor prima della scienza giuridica) hanno avuto per il destino evolutivo della carta e per il primo compimento delle linee tracciate nel '48.

Maurizio Fioravanti ha sottolineato che «per ragionare di Costituzione attuata o da attuare, attuale ancora o non più, bisogna possedere una visione d'insieme della storia costituzionale della nostra Repubblica»⁹³; una storia percorsa dalla radicale cesura rappresentata dagli anni Settanta, frangente in cui «la Costituzione dei costituenti» può finalmente dirsi attuata ma che inaugura al tempo stesso una profonda trasformazione costituzionale, che investe il ruolo dei partiti, il senso del progetto politico e del modello sociale degli inizi, la caratteristica stessa della carta come *loi politique*⁹⁴. È dunque solo all'indomani del completamento della prima fase attuativa del dettato costituzionale che l'età costituente può dirsi realmente conclusa. La lunga transizione iniziata con il progressivo sgretolamento dell'ordine politico (e costituzionale) autoritario si conclude con l'entrata in crisi del sistema politico-partitico prodottosi all'indomani del crollo del fascismo e con l'avvio di mutamenti strutturali tipici di tutte le società post-industriali, segnati dal progressivo tramonto della dimensione di Welfare e dalla crescita di protagonismo del mercato. Si tratta di una crisi che, al netto delle licenze poetiche di una retorica pubblica che ha voluto leggere qua e là la nascita di una seconda o di una terza Repubblica, non si è ancora risolta e che spesso ha visto i suoi protagonisti, i partiti, incolpare direttamente la Costituzione per via di più

o meno generiche tare fondative⁹⁵. Una Costituzione che con l'entrata in crisi del sistema politico smette di essere progetto, smarrisce l'ambizione delle origini di contenere «il modello sociale complessivo, la definizione normativa della società giusta»⁹⁶ e "regredisce" da norma di indirizzo a norma giuridica, da programma a cornice di organizzazione della convivenza.

Poi verranno gli anni '80 e l'avvio di numerose iniziative volte a rivedere alcuni nodi del patto costituente, che in taluni casi hanno condotto a modifiche significative del testo costituzionale (ad esempio la riforma del Titolo V, seconda parte). Ma quella delle sfide e delle evoluzioni affrontate dalla Costituzione nel tempo della sua maturità, una maturità diventata un campo di contesa tra i cantori della sua mitologia e i propugnatori di una sua necessaria revisione, è un'altra storia. Al di là di ogni giudizio sul rendimento storico della carta, sulla sua longevità e sulla sua effettiva capacità di adattamento alla realtà che è stata chiamata a regolare, qui premeva inserire il processo costituente nel suo tempo, utilizzando in particolare la categoria di transizione per riflettere sul carattere multidimensionale del regime di storicità della Carta.

Le domande sulla dimensione della temporalità come «condizione di senso della Costituzione»⁹⁷ da cui siamo partiti restano in parte senza risposta. Le celebrazioni legate ai suoi settant'anni rappresentano in ogni caso un'ottima occasione per gettare su di essa uno "sguardo lungo" e per fare il punto sul cammino di un progetto «che non è un fatto, ma un fieri, non un "essere", ma un "divenire"»⁹⁸, e che nascendo per ordinare il futuro si fa progressivamente storia. Il discorso pubblico sulla Costituzione ha finito per cristalliz-

zarne i contorni assolutizzando alcuni suoi caratteri e sottraendoli al fluire del tempo. Gli anniversari servono in fondo anche a questo, a ricordare che vale la pena tornare a ripensare ciclicamente i fenomeni storici senza strapparli al proprio tempo, ma anzi

calandoli nella circolarità del movimento che contribuiscono ad alimentare.

¹ P. Ridola, *L'esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 1998, p. 242.

² Sul punto si rimanda a G. Brunelli, *Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 3-4.

³ L. Albino, *Continuità e rottura come problema giuridico*, in «Nomos», n. 2, 2017, p. 1.

⁴ P. Ungari, "Lo Stato moderno". *Per la storia di un'ipotesi sulla democrazia (1944-1949)*, in *La Costituzione e la democrazia italiana. Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 841.

⁵ L. Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, in Brunelli, Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"?*, cit., p. 369.

⁶ Per un esame della recente letteratura sul tema si rinvia a C. Rothauge, *Es ist (an der) Zeit. Zum "temporal turn" in der Geschichtswissenschaft*, in «Historische Zeitschrift», n. 3, 2017, pp. 729-746.

⁷ C. Dipper, *Die Geschichtlichen Grundbegriffe. Von der Begriffsgeschichte zur Theorie der historischen Zeiten*, in «Historische Zeitschrift», n. 2, 2000, pp. 281-308. Per un esame dell'eco che la

proposta di Koselleck e i suoi più recenti sviluppi hanno avuto nel contesto storiografico italiano si veda L. Scuccimarra, *Modernizzazione come temporalizzazione. Storia dei concetti e mutamento epocale nella riflessione di Reinhart Koselleck*, in «Scienza & Politica», n. 56, 2016, pp. 91-111.

⁸ F. Hartog, *Regimi di storicità. Presentiamo ed esperienze del tempo*, Palermo, Sellerio, 2007, p. 57.

⁹ M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in Brunelli, Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"?*, cit., p. 32.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Sul punto si veda Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, cit., p. 368.

¹² Hartog, *Regimi di storicità*, cit., p. 58.

¹³ P. Calamandrei, *Come nasce la nuova costituzione*, in «Il Ponte», n. 3, 1947, p. 1.

¹⁴ Cfr. l'intervento di Calamandrei alla Camera del 1° aprile 1950 in *Atti Parlamentari*, Roma, Tipografia della Camera, 1955, pp. 1683-1684.

¹⁵ P. Pombeni, *La questione costituzionale in Italia*, Bologna, il Mulino, 2016, p. 86.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ R. Koselleck, «Spazio di esperienza» e «orizzonti di aspettativa»: due categorie storiche, in Id., *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Bologna, CLUEB, 2007, p. 305.

¹⁸ P. Calamandrei, *Cenni introduttivi*

sulla costituente e sui suoi lavori, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, Barbera, p. CXXXIV.

¹⁹ A.C. Jemolo, *Che cos'è la Costituzione*, Roma, Donzelli, 2008, p. 62.

²⁰ P. Pombeni, *Ripensare la Costituzione*, in «Nomos», n. 3, 2017, p. 2.

²¹ L. Elia, *Cultura e partiti alla Costituente. Le basi della democrazia repubblicana*, in *Il sistema delle autonomie: rapporti tra stato e società civile*, Bologna, il Mulino, 1981, p. 50.

²² C. Mortati, *Brevi note sul rapporto tra Costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 2, 1973, p. 526.

²³ Sul punto P. Costa, *Dalla "inattuazione" alla "inattualità" della Costituzione: qualche considerazione introduttiva*, in Brunelli, Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"?*, cit., p. 23.

²⁴ Sull'opportunità di superare la mitologia fondativa della Costituzione e un certo irenismo nelle ricostruzioni dei lavori dell'Assemblea, calando questi ultimi nel contesto storico-politico in cui si muovevano, cfr. C. Caruso, S. Rossi, *Settant'anni di Costituzione repubblicana. Un'introduzione*, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, Milano, Franco

- Angeli, 2018, pp. 15-35.
- ²⁵ Koselleck, «Spazio di esperienza» e «orizzonti di aspettativa»: due categorie storiche, cit., p. 304.
- ²⁶ *Ibidem*.
- ²⁷ Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, cit., p. 377.
- ²⁸ Ivi, p. 370.
- ²⁹ *Ibidem*.
- ³⁰ *Ibidem*.
- ³¹ E. Cheli, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni*, Bologna, il Mulino, 1978, p. 36.
- ³² G. Melis, *Gli studi recenti sull'Assemblea costituente. Rassegna storiografica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 10, 1981, p. 504.
- ³³ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 2010.
- ³⁴ Sulla rilevanza in ambito storico-giuridico della dimensione percettiva del tempo e sul suo carattere inevitabilmente plurale cfr., A. Thier, *Time, Law and Legal History - Some Observations and Considerations*, in «Rechtsgeschichte», n. 25, 2017, p. 24.
- ³⁵ P. Pombeni, H.G. Haupt (a cura di), *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità*, Bologna, il Mulino, 2013; P. Pombeni, C. Dipper (a cura di), *Le ragioni del moderno*, Bologna, il Mulino, 2015; G. Bernardini, M. Cau, C. Cornelißen, L. Lacchè, L. Scuccimarra, B. Strath (a cura di), *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, in «Ricerche di Storia Politica», 2018, n. 2, pp. 191-203; I. Wallerstein, T.K. Hopkins (a cura di), *L'era della transizione. Le traiettorie del sistema-mondo (1945-2025)*, Trieste, Asterios, 1997; C. Dyer, *An Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle Ages*, Oxford, Oxford University Press, 2005; A. Alvarez-Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (eds.), *The transition in Europe between XVIIth and XVIIIth centuries: perspectives and case studies*, Milano, Franco
- Angeli, 2016.
- ³⁶ G. Formigoni, D. Saresella, *Introduzione*, in G. Formigoni, D. Saresella (a cura di), *La transizione del dopoguerra*, Roma, Viella, 2017, p. 10.
- ³⁷ P. Pombeni, *La transizione e le sue fasi. Riflessioni sui problemi aperti*, in Pombeni, Haupt (a cura di), *La transizione come problema storiografico*, cit., p. 35.
- ³⁸ P.C. Schmitter, *Transitology: The Sciences or the Art of Democratization?*, in J. Tulchin, B. Romero (eds.), *The Consolidation of Democracy in Latin America*, Boulder, Lynne Rienner, 1995, pp. 11-41.
- ³⁹ Per un esame di quella stagione degli studi politologi cfr. L. Mezzetti, *Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico agli inizi del nuovo millennio*, in A. Di Giovine, S. Sicardi (a cura di), *Democrazie imperfette*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 29 ss.
- ⁴⁰ Si veda sul punto G. De Vergottini, *Le transizioni costituzionali: sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo*, Bologna, il Mulino, 1998.
- ⁴¹ P. Pombeni, *Transizione infinita o decadenza strisciante?*, in «Ricerche di Storia Politica», n. 1, 1999, p. 69.
- ⁴² L. Scuccimarra in Bernardini, Cau, Cornelißen, Lacchè, Scuccimarra, Strath (a cura di), *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, cit., p. 196.
- ⁴³ L. Lacchè, in Bernardini, Cau, Cornelißen, Lacchè, Scuccimarra, Strath, (a cura di), *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, cit., p. 195.
- ⁴⁴ S. Cassese, *Le "grandi voci lontane": ideali costituenti e norme costituzionali*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2018, p. 6.
- ⁴⁵ C. Cornelissen, in Bernardini, Cau, Cornelißen, Lacchè, Scuccimarra, Strath (a cura di), *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, cit., p. 199.
- ⁴⁶ G. Bernardini, M. Cau, G. D'Ottavio, C. Nuvola (a cura di), *L'età costituente. Italia 1945-1948*, Bologna, il Mulino, 2017.
- ⁴⁷ Per una riflessione complessiva sul rendimento storico della Costituzione, E. Cheli, *I settanta anni della Costituzione italiana. Prime indicazioni per un bilancio*, consultabile al link <<http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/05/Cheli-1-1.pdf>>, ottobre 2018.
- ⁴⁸ S. Cassese, *Giannini e la preparazione della Costituzione*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 3, 2015, p. 863.
- ⁴⁹ U. Allegretti, *Costituente e costituzionalismo: continuità e discontinuità*, in «Democrazia e Diritto», n. 4, 2005, pp. 12-25.
- ⁵⁰ Thier, *Time, Law and Legal History*, cit., p. 27.
- ⁵¹ V.E. Orlando, *Discorsi parlamentari*, a cura di F. Crassi Orsini, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 681-683.
- ⁵² G. Dossetti, *Costituzione italiana istruzioni per l'uso*, San Lorenzo, Reggio Emilia, 2005, p. 12.
- ⁵³ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, I, Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1970, p. 147.
- ⁵⁴ Lo scriveva M.S. Giannini sulle pagine della rivista mensile di cultura politica «Socialismo», n. 6 giugno 1948, p. 148.
- ⁵⁵ P. Barcellona, *Costituzione, partiti e democrazia*, in «Democrazia e diritto», n. 1, 1978, p. 24.
- ⁵⁶ M. Fioravanti, *Costituzione e legge fondamentale*, in «Diritto pubblico», n. 2, 2006, pp. 486-487.
- ⁵⁷ Sul punto cfr. Brunelli, *Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della costituzione*, cit., p. 7.
- ⁵⁸ P. Calamandrei, *La Costituente e la democrazia italiana. Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 122.
- ⁵⁹ Cassese, *Le "grandi voci lontane": ideali costituenti e norme costituzio-*

- nali, cit., p. 3. Su posizioni analoghe Caruso, Rossi, *Settant'anni di Costituzione repubblicana. Un'introduzione*, cit., p. 20.
- ⁶⁰ Thier, *Time, Law and Legal History*, cit., p. 25.
- ⁶¹ V. Onida, *Questioni costituzionali della transizione italiana (1943-1947)*, in Formigoni, Saresella, 1945. *La transizione del dopoguerra*, cit., p. 84.
- ⁶² Citato in G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 565.
- ⁶³ Onida, *Questioni costituzionali della transizione italiana (1943-1947)*, cit., p. 85. Qui ci si limita a considerazioni legate al versante pubblicistico; per quanto riguarda i profili di continuità in ambito privatistico si rimanda a P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, pp. 175-292.
- ⁶⁴ Sul punto, da ultimo, A. Ridolfi, *La giurisdizione durante il regime costituzionale provvisorio e la sua valutazione nella giurisprudenza successiva*, in «Nomos», n. 2, 2017, pp. 8 ss.; L. Albino, *Continuità e rottura come problema giuridico*, in «Nomos», n. 2, 2017.
- ⁶⁵ Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con d.l. 29 luglio 1943, n. 668; il Partito nazionale fascista, soppresso con d.l. 2 agosto 1943, n. 703; la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, soppressa con d.l. 2 agosto 1943, n. 705; il Gran Consiglio del fascismo, soppresso con d.l. 2 agosto 1943, n. 706; gli organi corporativi centrali, il comitato interministeriale di coordinamento prezzi e il comitato interministeriale per l'autarchia, soppressi con d.l. 9 agosto 1943, n. 721.
- ⁶⁶ Onida, *Questioni costituzionali della transizione italiana (1943-1947)*, cit., p. 86.
- ⁶⁷ Pombeni, *La questione costituzionale in Italia*, cit., pp. 81-82.
- ⁶⁸ Per una ricostruzione dei passaggi che condussero a questa scelta: ivi, pp. 88-95.
- ⁶⁹ C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995. Sul punto cfr. S. Cassese, *La continuità dello Stato e le "virtù giacobine" di Claudio Pavone*, in «Le carte e la storia», n. 1, 2011, pp. 97-101. Per una valutazione di ampio respiro sul fenomeno, si veda il fascicolo dedicato a *La pubblica amministrazione dal fascismo alla democrazia* di «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, con contributi di Elena Aga Rossi, Guido Melis, Marina Giannetto, Giovanna Tosatti.
- ⁷⁰ G. Melis, *Note sull'epurazione dei ministeri, 1944-1946*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 17-52; Id., *Fare lo Stato per fare gli italiani. Ricerche di storia delle istituzioni dell'Italia unita*, Bologna, il Mulino, 2015; H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, il Mulino, 1997; D. Conti, *Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana*, Torino, Einaudi, 2017.
- ⁷¹ A. Meniconi, *La magistratura nella storia costituzionale repubblicana*, in «Nomos», n. 1, 2017; G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascizzazione dei magistrati*, in «Passato e presente», 64, 2005, pp. 61-87; C. Nubola, G. Focardi (a cura di), *Nei Tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2016.
- ⁷² D. Felisini, *Uno sguardo al passato e uno al futuro. Imprese e banche pubbliche in Italia dal 1943 al 1946 fra epurazione e occupazione*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 91-120.
- ⁷³ C. Montroni, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, Le Monnier, 2016; T. Dell'Era, *Tra educazione nazionale e pubblica istruzione: le politiche ministeriali dell'istruzione pubblica dal 1943 al 1948*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 145-178; M. Cavina (a cura di), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, CLUEB, 2015.
- ⁷⁴ Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, cit., p. 66.
- ⁷⁵ C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, p. 74.
- ⁷⁶ S. Cassese, *L'Italia: una società senza Stato?*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 59-60.
- ⁷⁷ S. Cassese, *Riflessioni sui miei studi sul fascismo*, in «Nomos», n. 2, 2017, p. 8.
- ⁷⁸ Cfr. Cappellini, *Il fascismo invisibile*, cit.; E. De Cristofaro, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948)*, in «Laboratoire italien», n. 12, 2012, pp. 63-80.
- ⁷⁹ M. Cau, *Tra discontinuità e sopravvivenze. I retaggi del corporativismo nella cultura costitutiva*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1, 2018, pp. 75-118.
- ⁸⁰ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 289. Sull'impossibilità di considerare il 1948 come l'«anno zero» del nuovo regime costituzionale si veda G. Amato, *Costantino Mortati e la Costituzione italiana. Dalla Costituzione all'aspettativa mai appagata dell'attuazione costituzionale*, in M. Galizia, P. Grossi (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 236-243.
- ⁸¹ Lacchè, *Il tempo e i tempi della Costituzione*, cit., pp. 373-374.
- ⁸² Cfr. M. Cau, *Il peso della storia nelle culture costituzionali italiana e tedesca del secondo dopoguerra*, in M. Cau, G. Pallaver (a cura di), *Il peso della storia nella costruzione dello spazio politico. Italia, Germania, Francia e Austria nel secondo dopoguerra*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 27-70.
- ⁸³ Per uno sguardo d'insieme, M.

- Gregorio, *Quale Costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica nell'immediato dopoguerra*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 35, vol. I, pp. 849-913.
- ⁸⁴ Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 290.
- ⁸⁵ Cfr. P. Caretti, P. Sorace, *Tecnica e politica nel contributo dei giuristi al dibattito costituente*, in U. De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, I, Bologna, il Mulino, 1980, p. 24.
- ⁸⁶ P. Calamandrei, *Chiarezza nella Costituzione*, in Id., *Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici*, Firenze, Sansoni, 1996, p. 81. Per un inquadramento delle posizioni di Calamandrei sulla Costituzione e sui suoi limiti cfr. A. Galante Garrone, *Calamandrei*, Milano, Garzanti, 1987, pp. 256-282; P. Barile, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, II, cit., pp. 15-48.
- ⁸⁷ Sul tema dell'inattuazione e del congelamento costituzionale cfr., L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 88-101; F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma, Carocci, 2007, pp. 21-57.
- ⁸⁸ Il vigoroso dibattito sulla natura programmatica o precettiva delle norme costituzionali, per fare solo l'esempio più lampante, si conclude solo con la sent. n. 1 del 1956 della neonata Corte Costituzionale.
- ⁸⁹ Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni*, cit., p. 41.
- ⁹⁰ R. Bin, *70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente*, in Cortese, Caruso, Rossi (a cura di), *Immaginare la Repubblica*, cit., p. 166.
- ⁹¹ Per un esame articolato del progressivo allargamento di funzioni reclamato dalla Corte cfr. Simoncini, *L'avvio della Corte costituzionale*, cit., pp. 3080-3104.
- ⁹² Il tema delle scaturigini e degli esordi di processi storici complessi è tanto affascinante quanto rischioso. Eviteremo di avanzare improbabili teorie capaci di individuare il momento in cui il nuovo processo costituente ha iniziato a prendere forma nelle sue forme più embrionali. Conta, però, sottolineare come il progetto costituente affondi le proprie radici in un humus culturale che fin dalla prolusione romaniana del 1909 si era posta il problema di una riorganizzazione dello spazio politico e giuridico contemporanea per fare fronte alle pressioni che i nuovi assetti sociali ed economici esercitavano sulle impalcature istituzionali di stampo ottocentesco.
- ⁹³ M. Fioravanti, *La trasformazione costituzionale*, in Brunelli, Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuata"?*, cit., p. 355.
- ⁹⁴ Ivi, pp. 357-359.
- ⁹⁵ Cfr. Brunelli, *Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione*, cit., pp. 3-4.
- ⁹⁶ Fioravanti, *La trasformazione costituzionale*, cit., p. 357.
- ⁹⁷ Costa, *Dalla "inattuazione" alla "inattualità" della Costituzione: qualche considerazione introduttiva*, cit., p. 24.
- ⁹⁸ F. Modugno, *Il concetto di Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 201.